DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1993

che modifica la decisione 88/234/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(93/445/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che la decisione 88/234/CEE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 92/557/CEE [4], ha autorizzato vari metodi di classificazione da utilizzare nel Regno Unito;

considerando che il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'uso di un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino in Gran Bretagna ed ha fornito gli elementi richiesti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione [5]; che dall'esame di questa domanda risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei nuovi metodi di classificazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/234/CEE è così modificata:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente testo:

« — l'impiego dell'apparecchio denominato "Ultra-FOM" e il relativo metodo di stima, i cui particolari figurano nella parte 5 dell'allegato I.

Per quanto riguarda l'apparecchio "Ultra-FOM", al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure X_1, X_2 e X_3, nei punti indicati nell'allegato I, parte 5, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione. »

2) Nell'allegato I è inserito l'allegato della presente decisione come parte 5.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(3) GU n. L 105 del 26. 4. 1988, pag. 15.
(4) GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 22.
(5) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

ALLEGATO

« PARTE 5

ULTRA-FOM

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato "Ultra-FOM".

2. L'apparecchio è munito di una sonda a ultrasuoni a 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale a ultrasuoni è digitalizzato, immagazzinato e trattato da un microprocessore (tipo Intel 80 C 31).

 I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio "Ultra-FOM".

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula :

 $\hat{y} = 70{,}35 - 0{,}687\ X_1 - 0{,}686\ X_2 + 0{,}034\ X_3$

 dove :

 $\hat{y}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa ;

 X_1 = spessore, in mm, del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello dell'ultima costola ;

 X_2 = spessore, in mm, del lardo dorsale (comprese la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello fra la terzultima e la quartultima costola ;

 X_3 = spessore, in mm, del muscolo, misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, al livello tra la terzultima e la quartultima costola.

 La formula è valida per le carcasse di peso tra 30 e 120 kg. »